

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9214

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 11 novembre 2011

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, in base ai propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi, con Enti, Società ed imprese pubbliche e private;
- vista la Legge della Regione Sardegna del 7 agosto 2007 n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'Innovazione tecnologica in Sardegna" e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede: *"un sistema di premialità annuali da assegnarsi, sulla base dei principi enunciati all'articolo 11, a quei dipartimenti e gruppi Universitari che abbiano dimostrato la migliore produttività scientifica"*
- premesso che la Sezione INFN di Cagliari è stata impegnata nel Progetto Europeo Eu IndiaGrid coordinato dal dott. A. Masoni, Dirigente di ricerca della Sezione di Cagliari, e finalizzato a migliorare l'interoperatività delle strutture di Grid indiane ed europee;
- premesso che il suddetto Progetto è stato sottoposto alla valutazione della Commissione appositamente istituita in base alla suddetta Legge n. 7 del 7 agosto 2007 e valutato positivamente, ricevendo un premio pari ad € 10.000,00;
- vista la nota del Direttore della Sezione di Cagliari del 4 novembre 2011, prot. n. 651, con la quale chiede la sottoscrizione di una Convenzione, allegata alla predetta nota, richiesta dalla Regione Sardegna e necessaria per regolare la partecipazione della Sezione di Cagliari dell'Istituto al sistema premiale della ricerca di cui alla suddetta legge del 7 agosto 2007 e trasferire all'INFN il premio assegnato;
- esaminato lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione;

- premesso che, secondo quanto indicato nella citata nota del Direttore della Sezione di Cagliari, la Regione Sardegna ha richiesto di arrivare ad una definizione della vicenda entro il giorno 23 novembre 2011;
- premesso che lo schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione non comporta per l'Istituto alcun onere finanziario;
- ritenuto di dover procedere con la dovuta urgenza per consentire la stipula della suddetta Convenzione nei termini richiesti dalla Regione Sardegna;
- visto l'art. 12, comma 4, lett. s) e 14, comma 5 lett. b) del vigente Statuto;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di "Convenzione per l'istituzione di un sistema Premiale per la ricerca scientifica", allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione; il Presidente o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarla e firmarla.
- 2) Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo ai sensi del già citato art. 14, comma 5, lett. b) dello Statuto dell'INFN.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PREMIALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA, ai sensi dell'art. 13, co. 2, della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, *"Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna"*.

TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione, nella persona del Direttore, Dott. Gianluca Cadeddu, domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari, via Cesare Battisti snc (di seguito denominata "RAS")

E

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. _____,

PREMESSE

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", in particolare l'art. 13, comma 2, che prevede l'istituzione di un sistema premiale per stimolare una virtuosa competitività tra i ricercatori e far crescere il livello qualitativo delle Università sarde;

Visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del 17.11.2009, n. 51/32, in base alla quale si propone di dare attuazione al suddetto sistema premiale a favore dei proponenti di progetti di ricerca giudicati idonei, ma non finanziati, su bandi a livello internazionale, comunitario e nazionale, quale stimolo per la prosecuzione dell'attività di ricerca e incentivo alla partecipazione ai bandi successivi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 22/17 dell'11.06.2010, con cui il sistema premiale è stato esteso anche a favore dei proponenti, appartenenti a Università sarde e Enti Nazionali di Ricerca operanti in Sardegna di progetti di ricerca risultati vincitori di bandi pubblici di portata internazionale e nazionale, oltreché ai proponenti di progetti giudicati idonei ma non finanziati, quale stimolo per la prosecuzione dell'attività di ricerca e incentivo alla partecipazione ai bandi successivi;

Tenuto conto che in dette deliberazioni si stabilisce altresì che il valore del premio sia rapportato al 30% del costo della quota di progetto direttamente riferibile all'unità di ricerca sarda, ed in ogni caso, che non sia superiore ai 10.000 euro;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse facenti parte integrante della Convenzione.

Art. 1 – Finalità.

La presente Convenzione disciplina le modalità di attuazione del sistema premiale previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. del 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", finalizzato a stimolare e incentivare la partecipazione dei ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Cagliari, a bandi di ricerca internazionale, comunitari e nazionali, e a far crescere il livello qualitativo delle enti di ricerca con sede in Sardegna.

Art. 2 – Entità del premio.

Il valore del singolo premio dovrà essere rapportato al 30% del costo della quota di progetto direttamente riferibile all'unità di ricerca sarda, fino a un tetto massimo di 10.000 euro.

Art. 3 – Modalità di erogazione del premio.

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Cagliari, si impegna a redigere ogni anno appositi elenchi per tipologia di bando, con l'indicazione del punteggio acquisito nei relativi bandi dai responsabili delle unità di ricerca ad esso appartenenti. Detti elenchi verranno trasmessi al Direttore del Centro Regionale di Programmazione della RAS.

La RAS provvederà a redigere graduatorie uniche considerando i progetti dei due Atenei sardi e i progetti presentati dagli enti di ricerca.

In sede di attribuzione dei premi, dovrà essere data priorità alla graduatoria relativa ai progetti di ricerca internazionale e comunitaria. L'attribuzione del premio verrà effettuata a partire dai progetti che hanno ottenuto il punteggio più elevato e proseguirà con lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

All'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Cagliari verrà assegnato in unica soluzione l'importo complessivo a cui ammontano i premi, nei limiti dello stanziamento destinato al sistema premiale per la ricerca, ai sensi della L.R. n. 7/2007, mediante accredito sul conto corrente n. _____ intestato a _____, in essere presso _____, IBAN _____.

Gli uffici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Cagliari, provvederanno all'immediata distribuzione dei premi ai responsabili delle unità di ricerca premiate mediante trasferimento delle somme alle strutture di afferenza dei beneficiari.

Art. 4 – Condizioni di fruibilità del premio.

Preliminarmente all'accettazione del premio, ciascun beneficiario sottoscriverà una dichiarazione con la quale si impegna ad utilizzare il premio per finanziare ulteriore attività progettuale su tematiche analoghe, con cui partecipare a successivi bandi in ambito internazionale, comunitario e nazionale. Tutti i partecipanti all'unità possono usufruire del premio per le finalità sopraindicate, previa autorizzazione da parte del responsabile.

Art. 5 – Norme finali.

La presente convenzione, se non modificata, si considera valida tra le parti per il funzionamento del sistema premiale della ricerca.

Ogni anno l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Cagliari, comunicherà alla RAS i bandi per i quali troveranno applicazione le norme della presente convenzione.

L'assegnazione del premio ai beneficiari seguirà la regola dell'alternanza, in base alla quale i vincitori di ciascun anno non potranno beneficiare del premio nell'anno successivo.

Cagliari, _____

Direttore Centro Regionale di Programmazione

.....

Presidente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

.....
